



Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione Ecolabel Italia

***PROCEDURE OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DEL MARCHIO ECOLABEL***

Revisione 1.

Premesso che :

- regolamento CE n. 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 (di seguito denominato regolamento Ecolabel) ha rivisto il regolamento (CEE) 880/1992 che istituiva un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
- il regolamento Ecolabel stabilisce all'articolo 14 che ciascuno Stato membro garantisca il funzionamento dell'Organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo II - Sezione Ecolabel attribuisce al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per Ecolabel (di seguito indicato come "Organismo Competente Ecolabel ");
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di assegnazione del marchio e un sistema di quote per i diritti di concessione del marchio;
- la Commissione europea con le Decisioni 2000/728/CE e 2000/729/CE stabilisce il sistema di quote e il contratto standard per la concessione del marchio Ecolabel;

Il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione Ecolabel Italia

nella riunione del 20/12/2001

ADOTTA

la presente rev. 1 della "Procedure operative per l'assegnazione e la gestione del marchio Ecolabel"

1. ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL

1.1 Domanda di assegnazione

La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel, deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Sezione Ecolabel del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, (di seguito indicata come Organismo Competente), al seguente indirizzo: Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione Ecolabel – Via Vitaliano Brancati 64 00144 ROMA.

Alla domanda vengono allegati:

- il formulario tecnico specifico per il gruppo di prodotti o servizi
- la ricevuta del pagamento del diritto d'istruttoria, pari a 500 euro, versato sul cc bancario dell'ANPA n. 218550 Ag. 18 Banca Nazionale del Lavoro (coordinate ABI 1005, CAB 03218)
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario alla data della domanda. Per le ditte individuali che non abbiano ancora una posizione nel predetto registro e per le società di fatto, certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura.
- Documenti e certificati necessari alla valutazione tecnica, di cui alle decisioni della Commissione europea relative a ciascun gruppo di prodotti o servizi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, compresa l'indicazione dei riferimenti relativi all'accREDITAMENTO del/i laboratorio/i che ha/hanno effettuato le prove. Le analisi eseguite presso laboratori di altri Paesi membri sono considerate valide, purché tali laboratori siano riconosciuti da un Organismo Competente della Comunità europea (l'elenco dei laboratori italiani abilitati viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

1.2. Istruttoria tecnico amministrativa.

La domanda viene ricevuta e protocollata dall'Organismo Competente che la inoltra all'Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti dell'ANPA, presso la sede di via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma, (di seguito denominata Supporto Tecnico). Il Supporto Tecnico verifica la completezza della documentazione e comunica il nominativo del responsabile dell'istruttoria all'Organismo Competente, dandone, altresì, notizia al richiedente.

Il supporto tecnico tiene i registri distinti di tutte le domande di assegnazione ricevute, accolte e respinte. I registri delle domande respinte sono accessibili solo agli Organismi Competenti della Ue.

Il Supporto Tecnico conclude l'istruttoria tecnico amministrativa entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda debitamente documentata.

Qualora si evidenziasse la necessità di sospensione dell'Istruttoria, il Supporto Tecnico comunica, per iscritto, tale decisione al richiedente, motivandola. Di tale decisione ne viene tempestivamente informato l'Organismo Competente.

In tal caso, la decorrenza del termine di 60 gg. sopra indicato riprende a seguito della comunicazione di revoca della sospensione che il Supporto Tecnico deve inviare, per iscritto, all'Organismo Competente.

Il richiedente che intenda ritirare la domanda prima della conclusione delle procedure di assegnazione, notifica con lettera raccomandata la sua intenzione al Supporto Tecnico. Il Supporto Tecnico provvede a registrare il dato sul registro delle domande presentate e a comunicarlo all'Organismo Competente. In tale caso l'importo versato per l'esame della domanda non viene restituito.

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile del supporto tecnico comunica all'Organismo Competente il proprio parere sulla domanda di assegnazione del marchio tramite un'apposita relazione.

L'Organismo Competente ha accesso alla documentazione tecnica.

1.3 Decisione di assegnazione del marchio

Copia del parere espresso dal responsabile del Supporto Tecnico viene consegnata a tutti i componenti della Sezione Ecolabel con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione in cui è previsto l'esame della richiesta. La Sezione Ecolabel si riunisce e decide in merito alla richiesta di assegnazione. Alla riunione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del Supporto Tecnico. In sede di esame, può essere richiesta al Supporto tecnico un'integrazione dell'istruttoria.

In caso di decisione difforme dal parere del Supporto Tecnico, l'Organismo Competente delibera su una mozione di voto in cui vengono esplicitate le motivazioni.

In caso di decisione negativa, l'Organismo Competente ne informa immediatamente la Commissione europea e comunica per iscritto al richiedente i motivi del diniego. Il Supporto Tecnico registra il dato sul registro delle domande respinte.

In caso di decisione positiva, l'Organismo Competente comunica per iscritto al richiedente e alla Commissione europea entro 5 gg. la propria decisione di assegnare l'etichetta di qualità ecologica.

Le notifiche alla Commissione europea vengono effettuate utilizzando l'apposito formato predisposto dalla Commissione europea. Qualora l'Organismo Competente abbia deciso di assegnare un marchio di qualità ecologica ad un prodotto già respinto dall'Organismo Competente Ecolabel di un altro Stato membro, richiama l'attenzione su tale scelta nell'ambito della notifica della propria decisione alla Commissione europea per gli adempimenti di competenza.

L'esito finale della valutazione viene registrato dal Supporto Tecnico sui registri delle domande accolte o respinte.

1.4 Stipula del contratto sui diritti d'uso dell'etichetta Ecolabel

Il testo del contratto, che riprende il modello previsto dalla decisione della Commissione europea, n.2000/729/CE pubblicato sulla GU. delle Comunità europee L.293 del 21.11.2000, è quello allegato alle presenti procedure operative.

Il contratto è firmato dal Presidente della Sezione Ecolabel e dalla persona designata dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il marchio, in tre copie. Le spese di registrazione del contratto sono a carico e a cura del privato contraente. Entro 10 giorni dalla data di registrazione devono essere comunicate all'Organismo Competente i dati relativi all'avvenuta registrazione.

Copia del contratto stipulato è inviata da parte dell'Organismo Competente al Supporto Tecnico che ha il compito di svolgere le verifiche di controllo durante tutto il periodo di validità del marchio.

A seguito della comunicazione dell'avvenuta assegnazione del marchio il richiedente deve fornire la documentazione relativa all'ipotesi di fatturato per il primo anno allo scopo di definire in via previsionale l'importo del diritto d'uso.

Come previsto dalla decisione della Commissione europea, n.2000/728/CE pubblicato sulla GU. delle Comunità europee L.293 del 21.11.2000, il richiedente è tenuto a versare una cifra pari allo 0,15% del fatturato relativo al volume delle vendite nella Comunità del prodotto etichettato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo da versare, anche nel caso che l'azienda non commercializzi il prodotto, è di 500 Euro, quello massimo di 25.000 euro. Nel caso di applicazione delle riduzioni previste dalla citata decisione n.2000/728, l'importo minimo da versare non può

comunque essere inferiore a 250 euro. Per quanto riguarda la riduzione relativa ai primi tre richiedenti per ogni gruppo di prodotto prevista dalla citata decisione 2000/728/CE fino ad un massimo del 25%, la sezione Ecolabel, in relazione a quanto indicato all'art.10 del D.M. n. 413 del 2/8/1995 “ Regolamento recante norme per l'istituzione e il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, stabilisce nel 20% tale quota.

Il versamento deve essere effettuato in due fasi diverse:

- la prima dopo la comunicazione dell'avvenuta assegnazione del marchio; effettuato il versamento si procederà alla firma del contratto. La somma da versare deve essere pari al 20% dei diritti calcolati in base all'ipotesi di fatturato e comunque non minore a 250 euro, pari alla quota minima dovuta;
- la seconda, a saldo, entro un mese dalla approvazione del bilancio annuale aziendale.

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti per gli anni successivi al primo, entro il mese di gennaio, il contraente comunica al Comitato l'ipotesi di fatturato relativo ai prodotti o servizi offerti con il marchio Ecolabel per l'anno in questione e contestualmente versa la prima parte dei diritti dovuti, secondo i criteri prima definiti.

Qualora il fatturato relativo al prodotto non sia già certificato, l'Organismo Competente può accettare un'autodichiarazione riservandosi di effettuare le opportune verifiche a spese del titolare.

I versamenti vengono effettuati dal contraente direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima, specificando che le somme sono versate all'U.P.B. 32.2.3 “Diritti di partecipazione al sistema di ecogestione e qualità ecologica dei prodotti” - cap. 2594 del bilancio dello Stato e la causale del versamento indicata deve essere: “Diritti di concessione del marchio Ecolabel”.

Copia delle ricevute deve essere consegnata all'Organismo Competente Ecolabel entro dieci giorni dalla data del versamento.

2. CONDIZIONI D'USO

L'etichetta ecologica può essere utilizzata solo dopo la stipula del contratto per il prodotto o servizio per il quale ne è stato autorizzato l'uso. L'etichetta deve essere usata esclusivamente nella forma e nei colori precisati nelle specifiche allegate al contratto, e deve essere chiaramente visibile. L'etichetta non può essere usata come componente del marchio di fabbrica.

L'etichetta è assegnata per un periodo di produzione determinato nel contratto d'uso che parte dalla data della sottoscrizione del contratto da parte del titolare e dell'Organismo Competente e che non può comunque in nessun caso superare il periodo di validità dei criteri del relativo gruppo di prodotti.

Il Titolare deve fornire all'Organismo Competente le notizie concernenti il periodo in cui il prodotto o il servizio aventi il marchio Ecolabel è offerto sul mercato e, possibilmente, la diffusione dei punti vendita di offerta, anche al fine di eventuali campagne informative rivolte ai consumatori ed agli utenti.

Almeno due mesi prima della scadenza del contratto l'Organismo Competente avvisa il titolare della scadenza imminente.

L'Organismo Competente ha cura di comunicare al titolare eventuali modifiche dei criteri relativi ai prodotti definiti a livello comunitario, come pure eventuali proroghe di validità. In quest'ultimo caso il contratto verrà rinnovato automaticamente per il restante periodo di validità dei criteri medesimi.

Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata inviata all'Organismo Competente, che ne dà comunicazione alla Commissione europea.

Qualora la Commissione europea modifichi o revochi i criteri specifici del relativo gruppo di prodotti, l'organismo Competente recede dal contratto in data anteriore a quella in esso stabilita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al titolare.

2.1 Condizioni di sospensione e risoluzione.

Il contratto può essere sospeso o risolto prima della scadenza, oltre che per volontà del titolare e per modifica o revoca della normativa vigente, anche per violazione delle condizioni d'uso, mancata osservanza delle norme del contratto (compreso il mancato pagamento del diritto d'uso) e ai criteri specifici del relativo gruppo di prodotti o servizi.

Qualora l'Organismo Competente deliberi la sospensione dell'autorizzazione all'uso del marchio, ne comunica al titolare le motivazioni, indicando le prescrizioni cui si deve attenere nel periodo di sospensione.

In caso di sospensione o risoluzione del contratto da parte dell'Organismo Competente o del titolare, quest'ultimo è tenuto al versamento della quota parte del diritto d'uso relativo al fatturato del prodotto fabbricato fino al momento della sospensione o della risoluzione.

Dopo la scadenza o la risoluzione del contratto, il titolare non può usare l'etichetta ecologica né per l'etichettatura né per scopi pubblicitari. I prodotti contrassegnati dall'etichetta non più conservati in magazzino dal titolare e immessi sul mercato prima della data di scadenza o di risoluzione del contratto possono restare sul mercato per un massimo di sei mesi dopo tale data.

Tutti i provvedimenti inerenti al contratto vengono comunicati al titolare tramite lettera raccomandata e vengono notificati alla Commissione europea e al Supporto Tecnico a cura dell'Organismo Competente.

Il rinnovo, la revoca o la sospensione del contratto vengono registrati dal Supporto Tecnico sul registro delle domande accolte.

2.2 Verifica della conformità

Il titolare provvede per tutta la durata d'uso del contratto a che il prodotto sia conforme ai criteri specifici del relativo gruppo di prodotti e a che siano rispettate tutte le condizioni di uso e le norme del contratto.

Il titolare è responsabile del modo in cui l'etichetta ecologica è usata per il suo prodotto ed in particolare per gli scopi pubblicitari.

L'Organismo Competente, attraverso propri rappresentanti a tal fine autorizzati, si riserva il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare che il titolare si conformi ai criteri specifici del gruppo alle condizioni di uso dell'etichetta e alle norme del contratto. L'Organismo Competente si avvale del Supporto Tecnico per quanto riguarda le verifiche tecniche.

L'Organismo Competente può richiedere qualsiasi documentazione atta a comprovare tale conformità. Il titolare è tenuto a fornire tale documentazione. L'Organismo Competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono in qualsiasi momento e senza preavviso, richiedere al titolare, che è tenuto a concederle, l'accesso agli stabilimenti o a parte di essi.

A seguito della visita viene redatto apposito verbale, firmato da chi ha effettuato il sopralluogo e del titolare o suo rappresentante. Copia del verbale viene rilasciata al titolare o al suo rappresentante.

Le spese sostenute dall'Organismo Competente per effettuare le verifiche sono a carico del titolare. Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del contratto, l'Organismo Competente può sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso dell'etichetta di qualità ecologica ed adottare i provvedimenti necessari per evitare che il titolare

possa continuare a farne uso. Le decisioni in merito alla sospensione, alla revoca e alle misure da adottare vengono prese in sede di riunione dell'Organismo Competente e comunicate al titolare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui viene specificata la data a partire dalla quale il provvedimento è esecutivo, secondo quanto riportato al paragrafo 3.1.

L'Organismo Competente può informare il titolare di qualsiasi reclamo presentato su un prodotto recante l'etichetta ecologica e chiedergli di rispondere a tale reclamo. L'Organismo Competente può non rivelare al titolare l'identità del reclamante.

3. PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEI CRITERI ECOLOGICI PER NUOVI GRUPPI DI PRODOTTI

L'Organismo Competente può identificare nuovi gruppi di prodotti o servizi di interesse per la definizione di criteri Ecolabel:

Di sua iniziativa, o su richiesta del Forum consultivo, o su richiesta del Supporto tecnico quando riceve una domanda di assegnazione per un prodotto che a suo giudizio non rientra in nessuno dei gruppi per i quali sono già stati stabiliti criteri.

Su richiesta di un gruppo o di una persona interessati. In questo ultimo caso la richiesta, adeguatamente documenta, deve essere espressa per iscritto con lettera indirizzata all'Organismo Competente.

Nel caso in cui l'Organismo Competente valuti positivamente la proposta pervenuta, dà mandato al Supporto Tecnico di effettuare una preliminare indagine conoscitiva relativamente al nuovo gruppo di prodotti o servizi. L'Organismo Competente sottopone tale indagine al Forum consultivo, di cui all'art. 7 del DM 413/95, e ne acquisisce il parere in proposito.

Sulla base dei pareri e dei dati acquisiti, l'Organismo Competente delibera sull'opportunità di proporre il gruppo di prodotti o servizi alla Commissione europea, anche nell'ambito della redazione del Piano di Lavoro previsto all'art.7 del Regolamento 1980/2000/CE.

La decisione dell'Organismo Competente viene comunicata agli eventuali proponenti.

4. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Le informazioni riguardanti la domanda di assegnazione del marchio e la valutazione dei prodotti o servizi per la concessione dello stesso sono riservate.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ai procedimenti si applicano le norme sull'accesso agli atti amministrativi in vigore presso la Ue e nello Stato italiano.

Una volta assegnata l'etichetta, il nome del prodotto, del fabbricante o importatore del prodotto, le motivazioni e le informazioni pertinenti che hanno portato all'assegnazione del marchio devono considerarsi accessibili a chiunque.

4.1 Gestione e conservazione dei documenti.

Sono riservati i documenti relativi all'istruttoria per la concessione dell'etichetta, nonché i documenti relativi alla gestione del contratto e ai controlli ispettivi.

I documenti riservati sono adeguatamente conservati e possono essere visionati e riprodotti solo dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e dal Supporto Tecnico.

L'Organismo Competente delibera quali informazioni o documenti non debbano essere più considerati di natura riservata.

Il supporto Tecnico ha la responsabilità del sistema di gestione e conservazione dei documenti relativi all'Istruttoria.

L'Organismo Competente ha la responsabilità del sistema di gestione e conservazione dei documenti relativi alla stipula dei contratti.

Tutti i documenti relativi all'assegnazione dell'etichetta ecologica e alla gestione del contratto vengono conservati per almeno tre anni dalla scadenza del contratto stesso. Al termine di tale periodo la documentazione può essere distrutta.